



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Area Servizi alla Persona

Regolamento per l'accoglienza di persone assistite presso strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate e/o accreditate

Articolo 1 – Tipologie di strutture oggetto del regolamento e intervento economico comunale

L'Amministrazione Comunale garantisce, attraverso l'erogazione di un intervento economico nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e presa in carico personalizzata e continuativa, il mantenimento in struttura residenziale autorizzata e in struttura diurna autorizzata di persone (anziani o adulti con patologie assimilabili a quelle degli anziani, come individuato dalla Legge Regionale n. 5/1994) residenti nel territorio del Comune di Poggio Renatico non assistibili a domicilio, che presentano un livello di compromissione funzionale accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.) e/o sono prive di un adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare, che non siano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità giornaliera.

Si tratta di un intervento economico per la copertura parziale della retta liquidato direttamente al beneficiario/persona delegata nella misura della differenza tra il valore della tariffa giornaliera ovvero della quota a carico di Comune/Utente per i servizi accreditati, e il *quantum* autonomamente sostenibile dal cittadino e dalla famiglia.

In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al servizio sociale professionale competente apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente trasmessa, con proprio motivato atto, dal Servizio Sociale Professionale al Responsabile dei Servizi Sociali per autorizzazione.

Fermo restando il principio di libera scelta del cittadino, il limite massimo dell'integrazione comunale non può superare comunque il valore della quota a carico di Comune/Utente degli analoghi servizi accreditati.

L'integrazione al pagamento della retta giornaliera può essere disposto a favore di cittadini residenti anziani o adulti con patologie assimilabili privi di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio inseriti in via continuativa in:

- a) CRA (Casa Residenza per Anziani) e CD (Centro Diurno) accreditati;
- b) posti autorizzati al funzionamento, ovvero oggetto di SCIA ai sensi della DGR 564/2000 e ss.mm.ii. per tipologie di servizi attualmente non interessati dall'accreditamento, per gli utenti in possesso di certificazione di non autosufficienza, (case famiglia).

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste dal presente regolamento.

L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare, come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento, non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura ospitante.

In situazioni straordinarie, comprovate da relazione dettagliata e motivata dell'assistente sociale, che facciano ragionevolmente presumere un concreto rischio di possibile distrazione del contributo rispetto al fine per il quale lo stesso è stato

concesso, l'integrazione economica riconosciuta dal Comune potrà essere liquidata direttamente alla struttura ospitante previa istanza/autorizzazione dell'assistito riportante sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 2 - Criteri di accesso e progetto individuale dell'utenza

Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche del presente Regolamento:

- a. ultima residenza anagrafica nel Comune di Poggio Renatico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive modificazioni;
- b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M ovvero il possesso della certificazione di non autosufficienza;
- c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e s.m.i.;

Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario. La domanda di prestazione sociale agevolata viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica predisposta dall'ente, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda deve contenere, fra le altre indicazioni:

- l'aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda;
- gli estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- l'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima.

A seguito dell'istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con i Servizi sanitari, l'Ente gestore e l'utenza, predispone un piano di assistenza individualizzato (PAI) che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale e i servizi alla persona di competenza comunale.

L'intervento economico integrativo del Comune di Poggio Renatico è finalizzato alla copertura della retta di ospitalità giornaliera (tariffa alberghiera giornaliera ovvero della quota a carico di Comune/Utente per i servizi accreditati) e viene erogato dall'Amministrazione Comunale ai cittadini che necessitano di accoglienza in strutture di cui all'articolo 1 par. 5 lettere a) e b) del presente regolamento e che versino in situazione di disagio e/o che non siano in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto parziale o totale di altre persone. Lo stato di disagio psico-fisico viene accertato dagli organismi istituzionalmente preposti tramite metodologie di valutazione

multidimensionale a cura dell'UVM territoriale.

L'intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica integrata dalle eventuali componenti aggiuntive, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 non consenta la copertura integrale della retta giornaliera di ospitalità fissata dalla struttura o dalla normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari.

Per i casi di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) del presente regolamento l'intervento economico comunale, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio, e con i criteri di cui al comma precedente *non può superare la quota a carico comune/utente del corrispondente servizio accreditato* e cessa nel momento in cui il cittadino rifiuta l'inserimento nel posto accreditato a seguito dello scorrimento della graduatoria distrettuale.

L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della retta di ospitalità giornaliera può chiedere all'Amministrazione Comunale il contributo integrativo attestando il valore ISEE ed allegando idonea dichiarazione relativa all'effettiva capacità netta di spesa personale.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune può riconoscere un intervento economico pari al valore della retta di ospitalità giornaliera della struttura ospitante per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione, che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione a suo carico. Il Comune ricorrerà alla riscossione coattiva in caso di mancato rimborso.

Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta di ospitalità giornaliera della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota di compartecipazione a suo carico. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni. Il Comune ricorrerà alla riscossione coattiva in caso di mancato rimborso.

Articolo 3 - Determinazione dell'intervento economico integrativo

La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta della struttura residenziale accreditata ovvero autorizzata presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

- a) la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della **quota fissa** e della **quota variabile**. La quota fissa è il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, al netto della quota personale per le piccole spese. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa e tenuto conto della

relativa scala di equivalenza;

- b) a partire da un "patrimonio disponibile minimo" il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo", tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, e del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del DPCM 159/2013, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico.

Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

In caso di patrimonio mobiliare liquido (risparmi), nell'importo determinato con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le detrazioni minime per le spese personali, non sarà previsto alcun intervento comunale fino a completo utilizzo della quota individuata.

Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette.

In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013.

La componente non è calcolata:

- a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici (vedi allegato A).

E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente, in base ad una relazione sociale, potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).

L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il

nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota sociale di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma.

Fatti salvi accordi specifici, il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità.

In base a tale nuova documentazione, il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, il Comune può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Comunali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione comunale.

La Giunta Comunale con apposito provvedimento determina annualmente:

- a. i valori della quota fissa da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- b. i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo;
- c. i valori della quota giornaliera di detrazione per spese personali;
- d. il valore del patrimonio mobiliare liquido (risparmi) oltre il quale non sarà previsto alcun intervento comunale fino a completo utilizzo della quota individuata.

Articolo 4 – Controlli

Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune.

I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione.

In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso

dell'Amministrazione comunale;

- con valore ISEE pari a zero.

Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 5 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento, diventerà esecutivo ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio *on-line* dell'atto medesimo.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la determinazione dell'integrazione comunale delle rette per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed adulti da parte del Comune di Poggio Renatico.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i cittadini residenti con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, che già godono dell'erogazione di un intervento economico integrativo comunale, sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti e alla rideterminazione della quota di compartecipazione comunale.

La mancata presentazione da parte dei cittadini residenti che già godono dell'erogazione di un intervento economico integrativo della documentazione richiesta dal presente regolamento, entro il termine di cui al comma precedente, comporta la cessazione da parte del Comune di Poggio Renatico di qualsiasi intervento economico integrativo.

Annualmente si procede alla rideterminazione della quota partecipativa comunale nei riguardi di tutti i cittadini che già godono dell'erogazione di un contributo economico integrativo a copertura del costo retta di ospitalità

Allegato A) – Procedura per il rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013

L'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/2013), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M. n. 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del D.P.C.M. n. 159/2013) è effettuato:

- a) per i cittadini già in carico al Servizio Sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al Servizio Sociale professionale con apposita istanza;
- b) per i cittadini non in carico al Servizio Sociale l'istanza dovrà essere presentata al servizio sportello sociale che avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell'avvio dell'indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare:

a) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del D.P.C.M. n. 159/2013):

1. l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
2. l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali ed indennitari percepiti dal genitore;
3. l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;

b) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/2013):

1. l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.
2. nel caso di mancato versamento degli assegni di mantenimento, relativa denuncia.

A fronte della richiesta di accertamento, il Servizio Sociale Professionale procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

- ℳ[Ⓢ] situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;
- ℳ[Ⓢ] la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti Autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
 - ℳ[Ⓢ] l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino cooptati;
- ℳ[Ⓢ] l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi

ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino cooparti;

☹️ la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

La relazione dovrà essere trasmessa al Responsabile dei Servizi Sociali, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato che, qualora dalla valutazione svolta dal Servizio Sociale risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE.

Nei casi in cui il Servizio Sociale Professionale, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Responsabile dei Servizi Sociali comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.